

COMUNE DI ZUBIENA

Provincia di Biella

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI:

PEF - TARI 2023

Verbale n. 13 /2022 – espresso il 30/11/2022

**Richiesta parere ai sensi dell'art.239 1° comma lettera
b), punto n.2; D.Lgs 267/00 e s.m.i.**

IL REVISORE UNICO Mecozzi Massimo

VISTA la richiesta di parere su PEF -Tari 2023, del Comune di Zubiena pervenuta in data 29 novembre 2022

PREMESSO

Con Legge. n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata introdotta l'imposta unica comunale (IUC), comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI), IUC ora soppressa

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, il comune determina la disciplina per l'applicazione delle entrate tributarie tra cui la TARI

Il Dlgs 116/2020 prevede modifiche in materia di modalità di applicazione della TARI

con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

che è stato stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato fissato per l'anno 2022 al 31 dicembre 2022;

che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda

le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

che l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo tariffario rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

che è stato previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

□ al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

□ al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

□ al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

□ con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni-ter” (Legge 25 del 28/03/2022), il legislatore ha disposto all'articolo 13 comma 5-bis quanto segue:

“5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.

Considerato che :

- ☐ con deliberazione C.C. n. 23 del 17.07.2014, è stato approvato il regolamento IUC-componente TARI;
- ☐ con deliberazione C.C. n. 17 del 30.06.2021, sono state approvate le modifiche al Regolamento di cui sopra adeguandolo al D.lgs. 116/2020;
- ☐ con deliberazione CC n. 10 del 04.03.2020 è stato approvato il regolamento comunale per la gestione rifiuti (art. 198 comma 2 D.lgs. 152/2006) modificato con C.C. n. 18 del 30.06.2021;

Tutto ciò premesso, vista la simulazione calcoli Tari anno 2023 fatta pervenire al revisore

RITENUTO

pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso

FORMULA

ai sensi dell'art. 239 del TUEL, e per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole alla proposta di deliberazione di C.C. ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2023”

Il revisore

Mecozzi Massimo

